Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 30 giugno 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1977, n. **347.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e il Canada per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione aerea, effettuato a Ottawa il 29 ottobre 1974.

La Camera di deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di note tra l'Italia e il Canada per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione aerea, effettuato a Ottawa il 29 ottobre 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello scambio di note stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

SCAMBIO DI NOTE

tra l'Italia e il Canada per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione aerea

Ottawa, 29 ottobre 1974

Ottawa, le 29 octobre 1974

Excellence,

J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre les représentants de nos deux gouvernements concernant la conclusion d'un Accord tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation d'aéronefs et de proposer que soit conclu un Accord conçu dans les termes suivants:

1) Le revenu obtenu par une entreprise canadienne de l'exploitation par elle d'un aéronef en trafic international sera exempt de tout impôt sur le revenu ou taxe sur les profits levés par l'Etat italien;

2) Le revenu obtenu par une entreprise italienne de l'exploitation par elle d'un aéronef en trafic international sera exempt de tout impôt sur le revenu ou taxe sur les profits levés par le gouvernement du Canada;

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) s'appliqueront également au revenu provenant de l'exploitation d'un aéronef en trafic international par une entreprise canadienne ou une entreprise italienne participant à une mise en commun, à une entreprise conjointe ou à une agence internationale d'exploitation;

4) A moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les expressions:

a) « entreprise canadienne » désigne le gouvernement du Canada et toute agence du gouvernement canadien, un particulier résidant au Canada aux fins de l'impôt sur le revenu canadien et ne résidant pas en Italie aux fins de l'impôt sur le revenu italien et toute autre personne ou groupe de personnes constitué ou non en corporation sous l'empire des lois du Canada ou d'une province canadienne et dont le contrôle et l'administration sont situés au Canada;

b) « entreprise italienne » désigne le gouvernement de l'Italie et les agences publiques italiennes nationales ou locales, un particulier résidant en Italie aux fins de l'impôt sur le revenu italien et ne résidant pas au Canada aux fins de l'impôt sur le revenu canadien et toute autre personne ou groupe de personnes constitué ou non en corporation sous l'empire des lois italiennes et dont le contrôle et l'administration effective sont situés en Italie;

c) « exploitation d'un aéronef » désigne l'entreprise du transport par air de personnes, bétail, marchandises ou courrier assuré par le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef, y compris la vente de billets de transport ainsi que toute autre activité se rattachant directement à un tel mode de transport;

d) « trafic international » désigne tout transport au moyen d'un aéronef exploité par une entreprise canadienne ou italienne, sauf lorsque l'aéronef est exploité seulement entre des endroits situés à l'intérieur du territoire italien ou canadien.

Son Excellence

Baron Maurizio de Strobel di Fratta e Campocigno,
AMBASSADEUR DE L'ITALIE.

5) Dans l'application des dispositions précédentes par les autorités fiscales des deux pays, tout autre terme non autrement défini aura, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, le sens que les lois du pays intéressé lui prêtent relativement aux impôts qui font l'objet desdites dispositions.

Si le Gouvernement italien trouve acceptables les propositions énoncées ci-dessus, j'ai l'honneur de proposer que la présente Note, dont les textes anglais et français font également foi, et la réponse de votre Excellence qui sera authentique en italien constituent un accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Italie.

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements se seront mutuellement informés, par un échange de Notes, qu'ils ont obtenu l'approbation interne requise pour donner effet au présent accord. Il est entendu que les dispositions des alinéas 1), 2) et 3) s'appliqueront aux années d'imposition commençant le 1er janvier 1970 ou après cette date.

L'un ou l'autre de nos deux gouvernement peut mettre fin au présent Accord en donnant un préavis de résiliation par écrit à l'autre gouvernement le ou avant le 30^{e} jour de juin de toute année civile. Dans ce cas, l'Accord cessera d'être en vigueur à l'egard de toute année d'imposition commençant le ou après le premier jour de janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été signifié le préavis de résiliation.

Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma très haute considération.

Le secrétaire d'Etat aux Affaires extérieurs,

ALLAN J. MAC EACHEN

Ottawa, 29 ottobre 1974.

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data 29 ottobre 1974 del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni tra i rappresentanti dei nostri due Governi relative alla conclusione di un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e di proporre che la materia sia regolata dalle seguenti disposizioni:

1) i redditi realizzati da un'impresa canadese in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale saranno esentati da qualsiasi imposta sui redditi o sugli utili da parte dello Stato italiano;

2) i redditi realizzati da un'impresa italiana in dipendenza dello esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale saranno esentati da qualsiasi imposta sui redditi o sugli utili da parte del Governo del Canada;

3) le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) saranno anche applicate ai redditi realizzati, in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, da un'impresa canadese o da un'impresa italiana che partecipano ad un « pool », ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio;

4) a meno che il contesto non richieda diversamente, l'espressione:

a) « impresa canadese » designa il Governo del Canada ed ogni suo ente, una persona fisica residente agli effetti delle imposte sul reddito in Canada e non residente agli stessi effetti in Italia ed ogni altra persona o associazione di persone aventi o no personalità giuridica, conformemente alla legislazione del Canada o di una sua provincia ed avente la sede della direzione effettiva in Canada;

b) « Impresa italiana » designa il Governo italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, una persona fisica residente agli effetti delle imposte sul reddito in Italia e non residente agli stessi effetti in Canada ed ogni altra persona o associazione di persone, avente o no personalità giuridica, costituita conformemente alla legislazione italiana ed avente la sede della direzione effettiva in Italia;

c) « Esercizio della navigazione aerea » designa l'attività professionale di trasporto per via aerea di persone, bestiame, merci o posta svolta da proprietari o esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio ed ogni altra attività direttamente connessa con tale trasporto;

d) « Traffico internazionale » designa ogni trasporto effettuato a mezzo di aeromobili da impresa italiana o canadese, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nel territorio italiano o in quello canadese;

Sua Eccellenza

Allan J. Mac Eachen

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI.

5) ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni da parte delle autorità fiscali di ciascuno degli Stati contraenti, le espressioni non diversamente definite avranno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto delle disposizioni stesse, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Qualora il Governo italiano accetti le proposte sopraindicate, ho l'onore di proporre che la presente Nota, il cui testo nelle lingue inglese e francese è ugualmente autentico, e quella di risposta di Vostra Eccellenza, il cui testo sarà autentico nella lingua italiana, costituiscano un Accordo tra il Governo italiano ed il Governo canadese.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della notifica reciproca da parte dei due Governi contraenti, mediante successivo Scambio di Note, dell'avvenuta approvazione interna di cui ciascuno di essi avesse bisogno per dare esecuzione al presente Accordo. Resta inteso che le disposizioni previste ai paragrafi 1), 2) e 3) avranno effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati negli anni aventi inizio il primo gennaio 1970 o successivamente a tale data.

Il presente Accordo potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante notifica per iscritto della denuncia all'altro Governo entro il 30 giugno di ogni anno solare. In tal caso esso cesserà di avere effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati negli anni che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la notifica ».

In proposito ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda su quanto precede.

Prego Vostra Eccellenza di accettare le espressioni della mia più alta considerazione.

MAURIZIO DE STROBEL
Ambasciatore d'Italia

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 16 giugno 1977, n. 348.

Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunte per tutte le classi l'educazione tecnica, in sostituzione delle applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.

L'insegnamento della educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso degli alunni.

L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.

Sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della legge anzidetta.

Art. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

« *I programmi, gli orari di insegnamento e le prove* di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

*Nel dare applicazione a quanto disposto con la pre*sente legge saranno tenute presenti le seguenti esigenze:

a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana — con riferimenti alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica — e delle lingue straniere;

b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali — finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria — attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;

c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;

d) graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente articolo 2.

L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi ».

Art. 3.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.

L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma precedente.

La commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al secondo comma; il presidente della commissione è nominato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.

Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ».

Art. 4.

La presente legge avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

La fusione degli attuali ruoli di applicazioni tecniche maschili e applicazioni tecniche femminili si attua dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80 in ragione di una cattedra o posto orario di educazione tecnica ogni due corsi.

Fino a tale anno gli organici ed i posti di incarico continuano ad essere determinati in base all'attuale distinzione delle applicazioni tecniche maschili e femminili, anche ai fini della immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi in via di espletamento all'atto della entrata in vigore della presente legge e di coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste da precedenti leggi speciali nei limiti delle aliquote di cui alle leggi medesime, nonché ai fini dei trasferimenti del personale docente.

L'utilizzazione del personale assegnato a ciascuna scuola avviene sulla base di un piano didattico che può considerare l'insegnamento per classi o per gruppi di alunni da costituirsi nell'ambito della classe o fra classi diverse.

E' consentita a scelta del docente l'utilizzazione per le libere attività complementari previa la partecipazione ad apposito corso di aggiornamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418.

Con la fusione dei ruoli di cui al secondo comma del presente articolo si procede all'assorbimento del personale docente che risulti in eccedenza rispetto al nuovo organico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 29 giugno 1977, n. **349.**

Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

A far tempo dal 1° luglio 1977, le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria già proprie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione, individuati ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, le regioni si attengono, nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, alle norme della presente legge e alla normativa contenuta negli ordinamenti degli enti anzidetti in forza di disposizioni di legge o statutarie, nonché alle linee di indirizzo e coordinamento all'uopo emanate dal Governo.

Sono sciolti, a decorrere dalla stessa data, sentite le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di loro competenza, gli organi di amministrazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, individuati dall'articolo 1, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1977, i commissari straordinari di cui all'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, assumono la funzione di commissari liquidatori.

I commissari straordinari dell'ENPAS, dell'INADEL e dell'ENPALS, nominati a norma dell'articolo 12-*bis*, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, restano in carica, per la gestione delle residue funzioni previdenziali, fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria.

I presidenti in carica degli organi di amministrazione degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente assumono, a far tempo dal 1° luglio 1977, le funzioni di commissari straordinari per la temporanea gestione delle attività sanitarie. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione di tali enti e per la nomina dei commissari liquidatori seguendo il criterio dell'attribuzione ad un unico commissario dei compiti relativi alla liquidazione di gruppi omogenei di enti.

Nei casi di mancanza dei presidenti indicati nel comma precedente, alla nomina dei commissari straordinari si provvede con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro. Con lo stesso procedimento si provvede alle sostituzioni di commissari che si rendessero eventualmente necessarie.

Art. 3.

Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari di cui al precedente articolo 2 adottano i provvedimenti compatibili con la presente legge già riservati alla competenza dei disciolti organi ordinari di amministrazione e compiono qualsiasi atto di gestione, al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi istituzionali già propri dei rispettivi enti, casse, gestioni e servizi preposti all'assistenza sanitaria, attraverso la riscossione dei contributi assicurativi o delle altre entrate, l'erogazione delle spese, comprese quelle riferite alle funzioni trasferite, l'amministrazione del personale secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, il pagamento delle competenze, comprese quelle relative al personale comandato ai sensi della presente legge e ai titolari dei trattamenti di quiescenza e di previdenza in applicazione delle rispettive norme regolamentari, la rappresentanza anche in giudizio e quant'altro necessario, in base alle direttive del comitato centrale di cui al successivo articolo 4.

Fermi restando i compiti di cui al precedente comma, per i servizi di assistenza sanitaria resi autonomi ai sensi del terzo comma dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, il commissario liquidatore partecipa alla formazione degli atti relativi al governo del personale addetto ai servizi stessi.

Per tutta la durata della gestione commissariale di liquidazione continuano ad esercitare le loro funzioni i collegi dei sindaci degli enti estinti. Per le gestioni autonome estinte continuano ad esercitare le loro funzioni i collegi dei sindaci dell'ente presso il quale la gestione era costituita.

Art. 4.

E' istituito il comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, che resterà in carica fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria.

Il comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Ministro per la sanità o un suo delegato ed è composto da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, da due rappresentanti del Ministero della sanità, da un rappresentante per ognuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'interno, della pubblica istruzione e della marina mercantile, designati dai rispettivi Ministri, da cinque commissari liquidatori designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da cinque membri proposti dal CNEL e da tre membri proposti dall'ANCI.

Per l'attuazione delle proprie direttive il comitato centrale costituisce al suo interno un comitato di presidenza composto dal Ministro per la sanità o un suo delegato che lo presiede, dai rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e della marina mercantile e da sei rappresentanti delle regioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato provvede fra l'altro ad emanare direttive vincolanti per programmare, coordinare e unificare le attività volte alla liquidazione degli enti, istituti e gestioni autonome preposti all'assistenza sanitaria in regime mutualistico, in attesa della riforma sanitaria.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, i commissari degli enti mutualistici e quelli nominati ai sensi del terzo comma dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, predispongono, entro il 31 dicembre 1977, un progetto di riparto tra le regioni dei beni, del personale e di qualsiasi altro rapporto, sulla base delle direttive del comitato. Per le province autonome di Trento e di Bolzano il progetto di riparto è predisposto d'intesa con le rispettive province autonome.

Art. 5.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui al precedente articolo, fermo restando quanto disposto con atti aventi forza di legge e nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento all'uopo emanate dal Governo, programmano e coordinano l'organizzazione dei servizi, presidii e attività degli enti, istituti e gestioni autonome posti in liquidazione, con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio.

A tal fine i commissari degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge e i dirigenti delle sedi provinciali degli enti di cui all'articolo 12-*bis*, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, si attengono alle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi della presente legge.

Le direttive delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla gestione dei servizi sanitari sono assunte nei limiti della spesa prevista dai bilanci dei singoli enti e gestioni rese autonome, riferiti al territorio della regione. Nuove iniziative non possono comportare maggiori oneri sui bilanci dei singoli enti.

Art. 6.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera trasferite, si avvalgono di personale degli enti e gestioni posti in liquidazione.

Il personale, in attesa della sua formale assegnazione a seguito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, è destinato in posizione di comando ai diversi servizi,

presidii e altre amministrazioni pubbliche, sulla base di contingenti fissati dal comitato centrale di cui al precedente articolo 4.

Il personale in questione viene comandato dai commissari liquidatori sulla base di oggettivi criteri di valutazione fissati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale, dal comitato centrale.

Il personale degli enti e gestioni estinti può essere comandato presso il Ministero della sanità per le esigenze del comitato centrale. Il comando è disposto dai commissari liquidatori su richiesta del Ministero della sanità, sentito il comitato centrale.

Titolo II

Art. 7.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari di cui al precedente articolo 2 sono tenuti ad adottare per la disciplina dei rapporti convenzionali con i medici generici, con gli specialisti esterni, con i medici ambulatoriali, con i titolari di farmacie, con i biologi e con gli appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie, le convenzioni nazionali uniche in tutto conformi all'accordo nazionale tipo stipulato ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

Art. 8.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri per la sanità, per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro e le regioni, sentite le confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori dipendenti e autonomi, stipulano un accordo nazionale tipo con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative di ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 7, per le convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e del trattamento economico delle categorie medesime.

Entro trenta giorni dalla notificazione dell'accordo nazionale tipo di cui al precedente comma da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i commissari di cui al precedente articolo 2 provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo 7.

Le deliberazioni adottate dai commissari predetti ai sensi del precedente comma debbono essere comunicate ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro.

Le normative e gli accordi vigenti presso ciascun ente o cassa mutua alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla data delle deliberazioni che recepiscono le corrispondenti convenzioni nazionali uniche.

L'accordo nazionale di cui al primo comma si applica anche ai rapporti che i comuni o loro consorzi, le comunità montane e le province stipulano per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di loro competenza, esclusi i servizi di medicina pubblica e curativa ai quali è preposto personale sanitario previsto dalle vigenti piante organiche.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula delle convenzioni riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle stesse convenzioni.

Art. 9.

Per le categorie mediche le convenzioni uniche devono prevedere la disciplina unitaria dei rapporti convenzionali che ciascun medico può stipulare con gli enti e casse mutue.

Sarà in particolare fissato:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che possono essere convenzionati in ogni comune o consorzio di comuni, comunità montane o ambiti territoriali all'uopo definiti dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatto salvo il principio del reale diritto di libera scelta del medico anche per i lavoratori autonomi;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali.

All'iscrizione negli elenchi unici avranno diritto anche i medici aventi residenza in altra provincia, secondo le modalità che verranno fissate nelle convenzioni, tenuto conto per la provincia di Bolzano dello statuto di autonomia e delle norme di attuazione relative.

L'accesso alla convenzione è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

3) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili;

la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore;

il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati;

le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione.

Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, previa domanda motivata del rappresentante degli enti e gestioni estinti sentiti i comuni interessati;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche;

6) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate di diagnosi, cura e medicina preventiva: saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori

convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

la determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976;

7) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici agli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

8) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

9) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

10) la semplificazione e l'uniformità per tutti gli enti e casse mutue degli adempimenti amministrativi cui è tenuto il medico convenzionato;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) le modalità per garantire comunque agli assistiti le prestazioni attualmente in atto, in attesa che un'equa distribuzione dei medici assicuri eguale assistenza su tutto il territorio;

14) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio;

15) l'utilizzazione, su richiesta delle regioni o degli enti locali, presso i servizi pubblici del territorio degli specialisti ambulatoriali, con onere a carico dell'ente con cui sono convenzionati.

Le convenzioni non dovranno prevedere alcun maggiore onere con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978.

Le convenzioni uniche devono prevedere una disciplina per quanto possibile uniforme degli istituti normativi comuni a tutte le categorie mediche e devono tendere a realizzare una regolamentazione unitaria del lavoro medico nell'ambito delle strutture dell'istituendo Servizio sanitario nazionale.

I criteri di cui ai commi precedenti si estendono alle convenzioni uniche per le categorie non mediche indicate all'articolo 7, in quanto applicabili.

Art. 10.

Nel caso di mancata osservanza del disposto del secondo comma dell'articolo 8, i collegi dei sindaci o dei revisori dei conti di cui al terzo comma dell'articolo 3 ne danno immediata notizia ai Ministeri vigilanti per l'adozione degli interventi, anche sostitutivi, che si rendessero necessari e per l'eventuale applicazione a carico dei responsabili delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

E' nullo ad ogni effetto qualsiasi atto stipulato dagli enti e casse mutue poste in liquidazione, con organizzazioni professionali o sindacali delle categorie contemplate dalla presente legge per la disciplina dei rapporti convenzionali degli appartenenti alle categorie medesime.

E' altresì nulla qualsiasi convenzione tra gli enti e casse mutue poste in liquidazione e singoli appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 7 che non sia conforme alle clausole delle convenzioni nazionali uniche stipulate ai sensi della presente legge.

Art. 11.

Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, l'articolo 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, ed ogni altra disposizione di legge o regolamento incompatibile con quelle della presente legge.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro per la sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Art. 12.

Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, così come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, è abrogato e sostituito dal seguente:

« E' garantito il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici degli ospedali e dei policlinici convenzionati, nonché per quelli degli istituti a carattere scientifico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano norme per stabilire le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività ».

La nullità degli accordi che riconoscono anzianità di servizio convenzionale, di cui al settimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, si applica agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 13.

A decorrere dal 31 dicembre 1977 l'indennità equiparativa, istituita con la legge 21 giugno 1971, n. 515, viene riconosciuta come utile ai fini assistenziali e previdenziali.

Art. 14.

I maggiori oneri derivanti, in forza del disposto dell'articolo 13, alle province e agli altri enti da cui dipendono gli ospedali psichiatrici e i centri o servizi di

igiene mentale, gravano sui fondi di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 1968, n. 431 e successive modificazioni e sono erogati con le modalità previste dalla predetta legge.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — DAL FALCO — ANSELMI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1977.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano:

tariffa 16 (m = n) relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 8159 del 3 aprile 1973);

tariffa 16 (5, 10, 15), relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione 5 o 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 7249 del 16 aprile 1971).

Roma, addì 14 maggio 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(7086)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIII Saie - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIII Saie - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », che avrà luogo a Bologna dall'8 al 16 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(6509)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli odinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Vista la nota con la quale il dott. Fulvio Marzorati, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota del 23 marzo 1977, con la quale l'associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Giancarlo Camurati in sostituzione del dott. Fulvio Marzorati;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giancarlo Camurati è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del dott. Fulvio Marzorati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(6980)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B, punto 3, della tabella B, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*, punto 3, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto 14 aprile 1977, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*, punto 3, della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

375) Confraternita di misericordia di Montaione avente sede in Montaione (Firenze);

376) Associazione di pubblica assistenza « AVIS » avente sede in Borgo a Buggiano (Pistoia);

377) Pubblica assistenza Croce Bianca di Altare avente sede in Altare (Savona);

378) Pubblica assistenza «Croce Bianca Pontesina» avente sede in Pontinvrea (Savona);

379) « Croce Gialla » avente sede in San Donato Milanese (Milano);

380) Pubblica assistenza « Croce Maria Bambina » avente sede in Paullo (Milano);

381) Associazione italiana soccorritori avente sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(6969)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tazza d'oro S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 125 sacchi di caffe di origine e provenienza Indonesia, la ditta Tazza d'oro S.p.a. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 10.800 di cui al mod. *B*-Import n. 4256518 del 20 dicembre 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 6 febbraio 1974 con un ritardo, quindi, di diciotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 704329 del 9 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta interessata non ha prodotto alcuna giustificazione in merito al ritardo per lo sdoganamento; e che pertanto non ci sono fatti che possono, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tazza d'oro S.p.a. di Roma, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma, nella misura del 5 % di $ 10.800 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(6982)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 32 balle di tessuto di cotone misto a poliestere di origine e provenienza Brasile, la ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di $ 33.027,02 di cui al mod. *B*-Import n. 4042081 del 3 maggio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 4 luglio 1974 con un ritardo, quindi, di trentadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota 490366 del 10 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione sarebbe stato determinato da difficoltà impreviste riscontrate nella lavorazione di uguali articoli precedentemente ricevuti e difficoltà finanziarie relative al deposito infruttifero unitamente alla recessione ed alle difficoltà del mercato interno, oltre che dal fatto che gli uffici doganali avrebbero ritardato lo sdoganamento dell'intera partita fino al rinvenimento di una balla risultante mancante allo sbarco, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. mediante fidejussione del Credito varesino, sede di Saronno, nella misura del 5 % di $ 33.027,02 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(6983)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 giugno 1971 e al decreto ministeriale 2 ottobre 1974 concernenti la produzione e la vendita degli alimenti surgelati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, recante norme sulla vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1971, recanti le norme di attuazione della citata legge 27 gennaio 1968, n. 32, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 13, punto 3), del decreto ministeriale 15 giugno 1971, concernente i controlli alla produzione e alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e le modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura, è così modificato:

« 3) impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità ai gas ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 15 giugno 1971, concernente l'elenco degli alimenti surgelati, già modificato con decreto ministeriale 2 ottobre 1974, è sostituito dal seguente:

« Il requisito dell'eviscerazione di cui al punto 3 *a*) dell'art. 1 non è prescritto per i pesci di piccolo taglio destinati alla frittura. Per gli altri pesci la norma si applica a decorrere dal 14 ottobre 1978 ».

Roma, addì 15 giugno 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

(7080)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1977.

Modificazione alla denominazione sociale della società « Fidam - S.p.a. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione in « Sofideur - S.p.a. ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1975, con il quale la società « Fidam - S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 24 febbraio 1977, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Sofideur - S.p.a. », nonché la successiva comunicazione-istanza del 28 aprile 1977;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della società « Fidam - S.p.a. » è modificata in « Sofideur - S.p.a. », con sede in Milano.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 4 settembre 1975, si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(6971)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza della gestione speciale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani e loro familiari presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1287, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa all'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 16 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza per la gestione speciale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani e loro familiari;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1976, con il quale è stato ricostituito il comitato predetto;

Vista la nota 30 novembre 1976, con la quale questo Ministero ha sollevato la questione di incompatibilità nei confronti del sig. Otello Rendina per la carica ricoperta di dirigente di patronato;

Vista la nota 15 marzo 1977, con la quale la Confederazione nazionale dell'artigianato ha designato il dott. Giuseppe Lanni in sostituzione del sig. Otello Rendina, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Lanni è nominato membro del comitato di vigilanza della gestione speciale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani e loro familiari, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza degli artigiani ed in sostituzione del sig. Otello Rendina, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6981)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1977.

Adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, contenente le norme per l'adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private;

Constatato che, secondo il disposto dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, le retribuzioni soggette a contributo hanno registrato nel complesso, fino alla data del 1° novembre 1976, variazioni in aumento di carattere generale e collettivo in misura pari all'8,57 per cento rispetto a quelle prese a base per la determinazione dell'ultima variazione delle pensioni della categoria di cui trattasi, disposte con il decreto ministeriale 18 novembre 1976, nella misura del 13,12 per cento, a decorrere dal 1° luglio 1976;

Considerato che, a norma del citato art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, occorre disporre nella corrispondente misura percentuale l'aumento delle pensioni poste a carico del predetto fondo, sull'intero ammontare, con decorrenza 1° gennaio 1977;

Considerata la necessità di graduare tale aumento in relazione alle diverse decorrenze delle pensioni di cui trattasi;

Considerato che il fondo alla data del 31 dicembre 1976 presenta un disavanzo patrimoniale valutabile in circa 73 miliardi di lire, per cui si rende necessaria l'imposizione a decorrere dal 1° gennaio 1977 di un contributo aggiuntivo, come previsto dal sesto comma del più volte citato art. 11 della legge n. 1079 del 1971, nella misura dell'1,75 per cento, da ripartirsi, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293, fra datori di lavoro e lavoratori, rispettivamente, nella misura dell'1,43 per cento e dello 0,32 per cento;

Visto il parere espresso al riguardo dal comitato amministratore del fondo;

Decreta:

Art. 1.

Le pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1977, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data e per l'intero loro ammontare, della percentuale indicata a fianco di ciascuna decorrenza, secondo la tabella allegata al presente decreto.

Per le pensioni con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1977, l'aumento di cui al comma precedente si applica con effetto dalla data di decorrenza delle pensioni stesse.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, i contributi dovuti, ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono ulteriormente aumentati, rispettivamente, in misura pari all'1,43 per cento ed allo 0,32 per cento delle retribuzioni degli iscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

TABELLA RECANTE LE PERCENTUALI D'AUMENTO DELLE PENSIONI A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE.

Decorrenza delle pensioni	Percentuale di aumento
Anno 1976:	
fino ad agosto	8,57
1° settembre	7,59
1° ottobre	6,63
1° novembre	5,68
1° dicembre	4,24
Anno 1977:	
1° gennaio	2,83
1° febbraio	1,46
1° marzo	0,97
1° aprile	0,48

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

(7141)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di giugno 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, per un importo di lire 500 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 93 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 giugno 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1977
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 254

(7168)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di giugno 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, per un importo di lire 2.000 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 86,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 giugno 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1977
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 253

(7169)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito per lire 2.000 miliardi, ai sensi dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dallo art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui si dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove anni nonché certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi fino ad un ammontare globale pari alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi per le finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, il terzo comma del cennato art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della suddetta legge 23 maggio 1977, n. 232, secondo cui per l'emissione dei certificati speciali di credito si osservano le condizioni e le modalità stabilite ai commi dal settimo al nono dell'art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, è disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 2.000.000.000.000, per una durata di ventiquattro mesi ad un prezzo di emissione di L. 100 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 7% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo e nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

In applicazione dei criteri di cui al precedente comma il tasso d'interesse pagabile il 1° gennaio 1978 (prima cedola) è pari al 7,85 per cento.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta di un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1979.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo — attese le loro caratteristiche — l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

I certificati speciali di credito verranno sottoscritti interamente dalla Banca d'Italia, ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facessero richiesta.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi.

La consegna dei certificati speciali di credito sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato alle filiali della Banca d'Italia che verranno dalla stessa indicate.

Art. 8.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 9.

Il 30 giugno 1977 la Banca d'Italia provvederà a versare alla sezione di tesoreria provinciale di Roma l'importo corrispondente ai titoli assegnati, al netto di un giorno di interessi, al tasso semestrale del 7,85%, pari a L. 999.565 per ogni milione nominale sottoscritto.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5060.

Art. 10.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 1979.

Art. 11.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 23 DICEMBRE 1976, N. 874, E LEGGE 23 MAGGIO 1977, N. 232 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1977-1979 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1977 » « SECONDA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO ».

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1977-1979 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1977 » « SECONDA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato è ripetuto, in basso, nel corpo del titolo e nelle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 10 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1977-1979 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1977 » « SECONDA TRANCHE ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie e il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni ed in giallo per i tagli da 1.000 milioni.

Art. 12.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1977, valutati in L. 157.000.000.000, faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, da istituire ai sensi dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1978 e 1979 nonché quelli per il rimborso del capitale relativi all'anno finanziario 1979 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1977
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 255

(7167)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione 24 giugno 1977, n. 233. Approvazione del regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Delibera:

E' approvato il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori allegato alla presente delibera.

La presente delibera ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1977

Il presidente: MICONI

REGOLAMENTO PER LA NEGOZIAZIONE DEI TITOLI NON AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE NELLE BORSE VALORI.

Art. 1.

La Commissione nazionale per le società e la borsa autorizza lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, previo accertamento della sussistenza di condizioni idonee all'istituzione del mercato.

La delibera di autorizzazione stabilisce i giorni della settimana in cui hanno luogo le riunioni e l'orario delle stesse.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata per il venire meno dei presupposti, per gravi disfunzioni nello svolgimento delle riunioni o per altri motivi di particolare gravità.

Art. 2.

All'organizzazione ed al funzionamento delle riunioni di ciascun mercato ristretto è preposto un comitato, denominato comitato del mercato ristretto, costituito con delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa e composto da:

il commissario di borsa destinato alla borsa valori presso cui si svolgono le riunioni, con funzioni di presidente;

un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

due membri del comitato direttivo degli agenti di cambio designati dallo stesso o, in mancanza del comitato, due agenti di cambio membri della commissione per il listino designati dal Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio;

un rappresentante delle aziende di credito.

Le deliberazioni del comitato sono assunte con la partecipazione di almeno tre componenti e a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato dura in carica due anni e può, per gravi motivi, essere sciolto con delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa. Le funzioni del comitato sono, in tal caso, temporaneamente svolte dal commissario di borsa.

Art. 3.

Il comitato del mercato ristretto:

1) regola lo svolgimento delle riunioni e delle contrattazioni;

2) disciplina il movimento delle persone all'interno dei locali delle riunioni, impedendo abusi nell'accesso ai recinti delle grida e vietando a chiunque la trattazione di affari fuori di detti recinti;

3) esercita funzioni di polizia nell'ambito dei locali delle riunioni;

4) esprime parere sull'ammissione di titoli alle negoziazioni, nonché, se richiesto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, sulla sospensione o revoca dell'ammissione stessa;

5) raccoglie le dichiarazioni degli agenti di cambio relative agli affari conclusi nel corso delle riunioni;

6) accerta i prezzi fatti e i quantitativi scambiati durante le riunioni, con facoltà di chiedere idonee prove nei casi di dubbio sull'esattezza delle dichiarazioni e di non tener conto dei prezzi denunziati quando li ritenga anormali;

7) compila il listino;

8) segnala tempestivamente alla Commissione nazionale per le società e la borsa ogni fatto e notizia rilevanti anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 8.

Il comitato esercita inoltre i poteri e le attribuzioni relativi alla vigilanza sul regolare andamento delle riunioni che la Commissione nazionale per le società e la borsa ritenga di delegargli ai sensi dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1977, n. 49.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, d'intesa con il comitato del mercato ristretto, al personale e a tutti i servizi necessari al funzionamento delle riunioni. Provvede, altresì, alla pubblicazione del listino dei prezzi, alla conservazione dei listini originali e al rilascio dei relativi estratti e certificati.

Art. 5.

A domanda delle società emittenti possono essere ammessi alle negoziazioni, nelle riunioni di uno o più mercati ristretti, titoli di società azionarie legalmente costituite nel territorio dello Stato, alle seguenti condizioni:

1) la società emittente deve avere un patrimonio netto non inferiore a lire 1.000 milioni;

2) i bilanci degli ultimi due esercizi, approvati e pubblicati, devono aver registrato un utile;

3) i titoli devono essere diffusi tra il pubblico in misura non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo della categoria di appartenenza.

Per patrimonio netto si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio, del capitale versato e delle riserve, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività, diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo.

I titoli obbligazionari possono essere ammessi alle negoziazioni a condizione che il relativo prestito non sia inferiore a 500 milioni di lire e, nel caso di obbligazioni convertibili in azioni, che le azioni da attribuire in conversione siano precedentemente ammesse alla negoziazione nelle riunioni del mercato ristretto o alla quotazione ufficiale nelle borse valori.

In deroga alle disposizioni di cui al primo e al terzo comma, la Commissione nazionale per le società e la borsa può ammettere alle negoziazioni nelle riunioni del mercato ristretto titoli mancanti di alcuni dei requisiti prescritti quando si tratti di titoli abitualmente e largamente negoziati e la tutela del pubblico risparmio risulti sufficientemente garantita.

Art. 6.

La Commissione nazionale per le società e la borsa, sentito il comitato del mercato ristretto, delibera sull'ammissione dei titoli alle negoziazioni, con provvedimento motivato da adottare entro tre mesi.

Con propria delibera la commissione determina, in via generale, le modalità di presentazione della domanda di ammissione, la documentazione da allegare, i dati e le notizie da fornire nonché quelli che devono essere resi pubblici ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

La domanda, contestualmente alla sua presentazione, deve essere pubblicata, a cura della società richiedente, su almeno due quotidiani, di cui uno della località sede del mercato ristretto presso cui è richiesta la ammissione alle negoziazioni ed uno economico a diffusione nazionale.

Il valore venale dei titoli azionari, che non siano già largamente e abitualmente negoziati, deve essere certificato dal comitato direttivo degli agenti di cambio competente per territorio con riguardo alla sede legale della società.

La società emittente deve nominare un rappresentante incaricato del servizio titoli nelle località sedi di mercato ristretto ove la stanza di compensazione effettua le liquidazioni.

Un prospetto contenente dati e notizie sulla società i cui titoli sono stati ammessi alle negoziazioni del mercato ristretto, e pubblicato, a cura della società stessa, prima della data stabilita per l'inizio delle contrattazioni, su almeno un quotidiano della località sede del mercato ristretto o a diffusione nazionale.

Art. 7.

La Commissione nazionale per le società e la borsa, anche su segnalazione, può deliberare l'ammissione di ufficio di titoli alle negoziazioni quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 5, sentiti gli amministratori delle società emittenti e il comitato del mercato ristretto.

I pareri di cui al comma precedente non sono richiesti nel caso di titoli precedentemente ammessi alla quotazione ufficiale di borsa o quando si tratta di titoli già abitualmente e largamente negoziati.

Art. 8.

La Commissione nazionale per le società e la borsa, sentito ove lo ritenga opportuno il comitato del mercato ristretto, può sospendere o revocare l'ammissione di un titolo alle negoziazioni quando viene meno taluna delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 5, quando si verificano gravi irregolarità o anomalie nelle contrattazioni o nella formazione dei prezzi e, comunque, quando lo richiede la tutela del pubblico risparmio.

L'ammissione può essere inoltre revocata quando sul titolo non si sono concluse contrattazioni per un periodo di sei mesi.

Art. 9.

Sono ammessi alle riunioni del mercato ristretto coloro che sono in possesso di tessera di ingresso in borsa.

Art. 10.

La contrattazione dei titoli è effettuata nei recinti delle grida, per l'esclusivo tramite degli agenti di cambio o dei loro rappresentanti.

All'infuori dei componenti del comitato del mercato ristretto, del personale della camera di commercio di cui all'art. 4 e degli osservatori degli istituti ed aziende di credito autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, è fatto divieto a chiunque di accedere ai recinti delle grida.

Art. 11.

L'inizio e il termine delle riunioni sono annunciati da appositi segnali.

In ogni recinto delle grida deve essere presente almeno un componente del comitato del mercato ristretto. Un incaricato del comitato provvede alla chiamata dei titoli per l'accertamento dei prezzi di chiusura.

Qualora il prezzo di un titolo presenti oscillazioni superiori al venti per cento rispetto all'ultimo prezzo di chiusura accertato, il componente di turno del comitato ne differisce la chiamata al termine della riunione e comunque non prima che siano trascorsi 15 minuti.

Durante le riunioni sono resi visibili, con i mezzi più idonei, tutti i prezzi fatti.

Art. 12.

Gli agenti di cambio, al termine della riunione, dichiarano per iscritto al comitato del mercato ristretto, secondo le modalità stabilite dal comitato stesso, tutti i contratti conclusi durante la riunione.

Se esiste un centro meccanografico presso la borsa, le rilevazioni effettuate dallo stesso sostituiscono le dichiarazioni degli agenti di cambio aderenti al centro.

Art. 13.

Il listino dei prezzi, da redigere secondo il modello approvato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, deve indicare per ciascun titolo, oltre al prezzo di chiusura, tutti i prezzi fatti e le relative quantità trattate.

Qualora su un titolo non siano avvenute negoziazioni in chiusura, sono indicati i prezzi nominali sia per la domanda che per l'offerta, se formulati.

Nel listino sono indicate le particolari condizioni di legge o di statuto relative alla circolazione di determinati titoli.

Art. 14.

Il listino originale, sottoscritto dal presidente del comitato del mercato ristretto, o da chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, è depositato, unitamente alle dichiarazioni degli agenti di cambio, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Una copia del listino è al più presto affissa, a cura del comitato, all'interno ed all'esterno dei locali di borsa.

Art. 15.

La compravendita dei titoli ammessi alle negoziazioni è stipulata per contanti.

Per gli affari conclusi nel corso della riunione gli agenti di cambio devono apporre sul foglietto bollato rilasciato ai propri committenti la dizione: « eseguito nel mercato ristretto ». La stessa dizione è inoltre apposta dagli esercenti la commissione sul foglietto bollato rilasciato alla propria clientela per le operazioni eseguite tramite gli agenti di cambio.

La liquidazione dei contratti avviene secondo gli usi vigenti per la borsa ufficiale.

Art. 16.

Per i titoli nominativi che per disposizione di legge o di statuto non siano trasferibili per girata la liquidazione del contratto avviene al di fuori della stanza di compensazione.

Il comitato del mercato ristretto stabilisce l'elenco dei titoli di cui al comma precedente.

Art. 17.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica, in quanto compatibile, la vigente disciplina sulle borse valori, compresa quella relativa ai diritti spettanti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 18.

I poteri di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 1977, n. 49, sono esercitati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo quanto previsto per l'esercizio degli analoghi poteri nei confronti delle società aventi titoli ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori.

Art. 19.

Nella prima applicazione del terzo comma dell'art. 2 del presente regolamento la durata in carica dei comitati del mercato ristretto scade col 31 dicembre 1978.

Il presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa
MICONI

(6986)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

Giuliani Pietro Lelio, notaio residente nel comune di Spoleto, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Viterbo.

Verde Michele, notaio residente nel comune di Sora, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Frosinone.

Giorgilli Temistocle, notaio residente nel comune di Bonefro, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Latina.

Lucentini Guido, notaio residente nel comune di Carrara, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Aprilia, distretto notarile di Latina.

(7102)

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

Fantini Gianfranco, notaio residente nel comune di Medesano, distretto notarile di Parma è trasferito nel comune di Bologna, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Monizio Sergio.

Ferrari Trecate Pierluigi, notaio residente nel comune di Mazzè, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Bologna, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Maccarini Tullio.

Padovani Pier Paolo, notaio residente nel comune di Villanova Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Bologna, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marciante Raoul.

Gherardi Francesco, notaio residente nel comune di Villafranca in Lunigiana, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Bologna, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Santoro Vincenzo Maria.

(7113)

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

Vinciguerra Massimo, notaio residente nel comune di Gassino Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nei comuni di Imperia e San Remo, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo, a seguito della decadenza dalla nomina nelle sedi medesime del notaio Gentile Mario.

(7107)

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

Maio Domenico, notaio residente nel comune di Atessa, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Napoli.

(7103)

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

De Luca Francesco, notaio residente nel comune di San Paolo di Civitate, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Giglioli Giancarlo.

Benedetti Maria Teresa, notaio residente nel comune di Ozieri, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Padovani Pier Paolo.

Galvani Maria Pia, notaio residente nel comune di Ardore, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Sassoli Giovanni Battista.

(7104)

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

Trucco Bruno, notaio residente nel comune di Cortemilia, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Vallecrosia, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo, a seguito della rinunzia alla sede medesima del notaio Vinciguerra Massimo, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 197.

(7108)

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

Stoppani Ottorino, notaio residente nel comune di Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Pieve di Teco, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo, a seguito della rinunzia alla sede medesima del notaio Vinciguerra Massimo, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 197.

(7109)

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

La Monica Pietro, notaio residente nel comune di Pescina, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Avezzano, stesso distretto notarile.

(7110)

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

Villoresi Romana, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferita nel comune di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Franco Bruno.

D'Errico Alfredo, notaio residente nel comune di Quarrata, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ersoch Massimo.

(7111)

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

Peronese Francesco, notaio residente nel comune di Ottiglio, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Mozzate, distretto notarile di Como, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Barbati Salvatore.

(7112)

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

Sassoli Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Pattada distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Padovani Pier Paolo.

(7105)

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

Sassoli Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Pattada, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Forlì, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Padovani Pier Paolo.

(7106)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di Motta S. Giovanni

Con decreto 22 dicembre 1976, n. 2355, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in destra del torrente S. Vincenzo in comune di Motta S. Giovanni (Reggio Calabria), frazione Lazzaro, segnato nel catasto del comune medesimo al *foglio n.* 49 mappali 118 1/2 (mq 1780); 172 1/2 (mq 1100); 55 1/2 (mq 1210) e 52 1/2 (mq 7560) della superficie complessiva di mq 11650 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 1° febbraio 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7143)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 27 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,80	884,80	884,80	884,80	884,80	884,75	884,85	884,80	884,80	884,80
Dollaro canadese	833,80	833,80	834,50	833,80	833,70	833,75	833,65	833,80	833,80	833,80
Franco svizzero	356,29	356,29	356 —	356,29	356,10	356,25	356,18	356,29	356,29	356,30
Corona danese	146,19	146,19	146,10	146,19	146,15	146,15	146,20	146,19	146,19	146,20
Corona norvegese	166,41	166,41	166,40	166,41	166,35	166,40	166,42	166,41	166,41	166,40
Corona svedese	199,57	199,57	199,45	199,57	199,50	199,55	199,60	199,57	199,57	199,55
Fiorino olandese	355,17	355,17	355,25	355,17	355,25	355,15	355,15	355,17	355,17	355,15
Franco belga	24,536	24,536	24,54	24,536	24,53	24,50	24,5390	24,536	24,536	24,55
Franco francese	179,35	179,35	179,28	179,35	179,30	179,30	179,37	179,35	179,35	179,35
Lira sterlina	1522,25	1522,25	1522,50	1522,25	1522,20	1522,20	1522,50	1522,25	1522,25	1522,25
Marco germanico	376,38	376,38	376,30	376,38	376,35	376,35	376,49	376,38	376,38	376,40
Scellino austriaco	52,96	52,96	52,97	52,96	52,95	52,95	52,96	52,96	52,96	52,95
Escudo portoghese	22,95	22,95	22,90	22,95	22,91	22,93	22,90	22,95	22,95	22,95
Peseta spagnola	12,722	12,722	12,73	12,722	12,71	12,70	12,7240	12,722	12,722	12,72
Yen giapponese	3,261	3,261	3,27	3,261	3,26	3,25	3,2630	3,261	3,261	3,26

Media dei titoli del 27 giugno 1977

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	81,200
Redimibile 3,50% 1934	99,375
» 3,50% (Ricostruzione)	89,325
» 5% (Ricostruzione)	98,975
» 5% (Riforma fondiaria)	99,025
» 5% (Città di Trieste)	92,675
» 5% (Beni esteri)	92,500
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	80,175
» 5,50% » » 1968-83	77,800
» 5,50% » » 1969-84	74,900
» 6% » » 1970-85	78,175
» 6% » » 1971-86	76,025
» 6% » » 1972-87	74,550
» 9% » » 1975-90	82,775
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	93,200
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	88,275
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	81,350
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	76,675
» poliennali 7% 1978	94,425
» » 9% 1979 (1ª emissione)	91,275
» » 9% 1979 (2ª emissione)	85,575
» » 9% 1980	87,825
» » 10% 1981	88,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,825
Dollaro canadese	833,725
Franco svizzero	356,235
Corona danese	146,195
Corona norvegese	166,415
Corona svedese	199,585
Fiorino olandese	355,16
Franco belga	24,537
Franco francese	179,36
Lira sterlina	1522,375
Marco germanico	376,435
Scellino austriaco	52,96
Escudo portoghese	22,925
Peseta spagnola	12,723
Yen giapponese	3,262

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1969, n. 132;

Visti gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Ritenuta la necessità di costituire la commissione che dovrà procedere alle operazioni di sorteggio dei nominativi che devono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia, che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità ospedaliera e dei concorsi di assunzione di personale sanitario presso gli enti ospedalieri, qualora detti elenchi contengano un numero di componenti inferiore a venti;

Decreta:

E' costituita per i fini specificati in narrativa la commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La commissione è così composta:

Presidente:

Frascione prof. Emidio, direttore generale degli ospedali.

Componenti:

Bolognesi dott. Raffaele, presidente dell'ordine dei medici della provincia di Roma - delegato dal presidente della Federazione nazionale ordini dei medici;

Polizzi prof. Francesco, dirigente superiore del Ministero della sanità.

Componente con funzioni di segretario:

Ungaretti dott. Giuseppe, funzionario amministrativo del Ministero della sanità.

Della data di effettuazione del sorteggio sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7144)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Caserta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Caserta;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 5 marzo 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1962, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Caserta, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola Erasmo . . . punti 100,038 su 132
2. Campanozzi Michele . . . » 98,000 »
3. Tollis Aldo . . . . . » 89,403 »
4. De Negri Errico . . . . » 88,568 »
5. Pettinicchio Matteo . . . . punti 87,750 su 132
6. Martino Arcadio . . . . . » 85,939 »
7. Vitale Giovanni . . . . . » 82,319 »
8. La Placa Cataldo . . . . . » 81,944 »
9. Berni Canani Domenico . . . » 81,500 »
10. Pacifici Luigi . . . . . . » 78,877 »
11. Bartalena Valentino . . . . . » 78,594 »
12. Zaccardi Leonzio . . . . . » 78,518 »
13. Laurenza Giovanni . . . . . » 78,336 »
14. Porcile Luciano . . . . . » 78,000 »
15. Campi Paolo . . . . . . » 77,412 »
16. Florio Pietro . . . . . . » 77,193 »
17. Giglio Francesco . . . . . . » 77,075 »
18. De Pascale Mario . . . . . » 77,018 »
19. Cerminara Luigi . . . . . . » 76,622 »
20. Marrapodi Luigi . . . . . . » 75,806 »
21. Tarella Domenico . . . . . » 75,313 »
22. Panuccio Rocco . . . . . . » 75,079 »
23. Travaglini Giuseppe . . . . . » 74,770 »
24. Di Giovanni Carmine . . . . . » 74,288 »
25. Imboldi Rocco Emilio . . . . . » 74,166 »
26. Ventriglia Giovanni . . . . . » 74,004 »
27. Centonze Gaspare . . . . . » 72,840 »
28. Mazzella Claudio . . . . . . » 71,813 »
29. Filippi Davide . . . . . . » 71,275 »
30. Carusi Agostino . . . . . . » 71,109 »
31. Pavia Aldo . . . . » 70,648 »
32. Amorese Arturo . . . . . . » 70,232 »
33. Labriola Antonio . . . . . » 70,100 »
34. Ricotta Giovanni . . . . . » 69,825 »
35. Ferrari Pietro . . . . . . » 69,796 »
36. Di Gilio Vito . . . . . . » 69,603 »
37. Armocida Elio . . . . . . » 69,556 »
38. Recchia Ezio . . . . . . » 68,927 »
39. Cresta Primo . . . . . . » 68,588 »
40. Brescia Leonardo . . . . . » 68,482 »
41. Sanna Francesco . . . . . . » 68,077 »
42. Silvestri Leonardo . » 67,960 »
43. Alfano Antonio » 67,947 »
44. Cremonesi Spartaco » 67,833 »
45. Rotella Mario . » 67,750 »
46. Pompeo Luigi . » 67,650 »
47. Perfetti Luigi . » 67,627 »
48. Mangione Francesco » 67,595 »
49. Strano Giuseppe » 67,526 »
50. Sorbo Giuseppe » 67,476 »
51. Ciccone Saverio » 67,463 »
52. Taranto Fausto » 67,033 »
53. Augurio Garibaldi . » 66,983 »
54. Patriarca Emilio » 66,933 »
55. Visone Aniello » 66,845 »
56. Ferraro Calogero . » 66,463 »
57. Stenghele Giuseppe » 66,462 »
58. Liberti Gennaro » 66,408 »
59. Indellicati Giovanni » 66,366 »
60. Passaretti Umberto » 66,360 »
61. Bianchini Virginio . . » 65,984 »
62. Colavolpe Antonio . » 65,837 »
63. Mita Antonio . » 65,791 »
64. Matteucci Gino » 65,738 »
65. Falciglia Antonino . » 65,652 »
66. Ventrella Giuseppe . » 65,260 »
67. Bova Antonino » 64,900 »
68. Bartalena Piero » 64,639 »
69. Onofri Ermanno . . . . » 64,382 »
70. Zagordo Cosimo » 63,778 »
71. Converti Carlo » 63,766 »
72. Chindano Giuseppe . » 63,547 »
73. Sorrentino Gennaro » 63,490 »
74. Pesente Elio . » 63,326 »
75. Bellotoma Giovanni . . » 62,899 »
76. Guido Pasquale . » 62,598 »
77. Cifarelli Lorenzo » 62,579 »
78. Marconi Giuseppe . . . . . » 62,472 »
79. Barbero Angelo . » 62,450 »
80. Gabusi Giovambattista . . . » 62,198 »
81. Trullo Antonio . . . » 62,032 »
82. Lo Martire Stelio . . . » 61,997 »
83. Guglielmotti Raffaele . . . » 61,850 »
84. Mastrogiovanni Mario . . . . » 61,750 »
85. Casamento Teodoro . . » 61,488 »
86. Ruglioni Otello . . . . . . » 61,119 »

87. Amorelli Giuseppe . punti 60,866 su 132
88. Molinarolo Felice . » 60,620 »
89. Faillace Peppino » 59,926 »
90. Ugatti Enzo » 59,748 »
91. Ventimiglia Gaetano » 58,865 »
92. Ceola Mario . » 58,862 »
93. Sancilio Cosmo » 58,073 »
94. Saladino Giovanni . . » 57,932 »
95. Nitti Gabriele » 57,905 »
96. Tinti Geltrudino » 57,766 »
97. Gigliotti Giovanni . . » 57,472 »
98. Camporesi Vittorio » 57,466 »
99. Di Cristofaro Giamberardino » 57,016 »
100. Cavalli Costantino (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 57,000 »
101. Malanga Lorenzo » 57,000 »
102. Callipo Gaetano » 56,613 »
103. Magoni Beniamino » 56,599 »
104. Lo Cascio Domenico » 56,318 »
105. D'Angelo Vincenzo . » 56,166 »
106. Santoro Pasquale . » 55,760 »
107. Patriarca Mario . . . » 55,520 »
108. Caccavale Antonio . » 55,269 »
109. La Placa Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 55,232 »
110. Rachele Gregorio » 55,232 »
111. Lo Iodice Michele . » 54,840 »
112. Liotti Francesco » 54,666 »
113. Abatecola Giovanni » 54,545 »
114. Glori Italico » 54,530 »
115. Famiglietti Mario . » 53,866 »
116. Aprile Pietro Maria » 53,800 »
117. Sanna Pio . » 53,766 »
118. Brusamonti Giovanni » 53,672 »
119. Notargiacomo Manlio » 53,666 »
120. Bruno Carmelo » 53,500 »
121. Triarico Ennio . » 52,366 »
122. Ciraolo Giovanni . » 52,333 »
123. Spiezia Giovanni » 51,866 »
124. Goria Marziale » 50,472 »
125. Tozzi Giuseppe . . . » 48,116 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6884)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 46/CR del 21 dicembre 1976 relativo alla graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per ostetrica condotta vacante in provincia di Cremona al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 47/CR del 21 dicembre 1976, con il quale veniva assegnata la condotta ostetrica consorziata di Cingia de' Botti - Cella Dati - Derovere all'ostetrica Maccabruni Maria;

Considerato che la predetta ostetrica Maccabruni Maria in data 5 maggio 1977 ha rinunciato alla nomina;

Ravvisato che occorre provvedere all'assegnazione della suindicata condotta alla concorrente che ne ha diritto seguendo l'ordine di graduatoria secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 1382 dell'11 settembre 1975 e n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

L'ostetrica Ferrari Angela, nata a Cà d'Andrea (Cremona) il 19 dicembre 1934, è dichiarata vincitrice della condotta consorziata tra i comuni di Cingia de' Botti - Cella Dati - Derovere.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia, e pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Cremona, dell'ufficio del medico provinciale di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 17 maggio 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale di Cremona f.f.:
DOSSENA

(7159)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine

Con decreto 16 maggio 1977, n. 970, il veterinario provinciale di Udine ha bandito il concorso per veterinario condotto delle condotte veterinarie di Cividale del Friuli, Lignano Sabbiadoro, Paluzza, Premariacco, Rivignano e Villa Santina.

Le domande di ammissione, corredate dai documenti di rito, dovranno pervenire all'ufficio veterinario provinciale di Udine, via Savorgnana n. 4, entro le ore 12 del 31 agosto 1977.

(6927)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI MISTRETTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(6960)

OSPEDALI DI ROMANO DI LOMBARDIA E MARTINENGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo).

(6907)

OSPEDALE « SS. GONFALONE » DI MONTEROTONDO

Concorso a due posti di assistente di pronto soccorso del servizio autonomo di accettazione, guardia e pronto soccorso, con qualificazione specialistica ostetrico ginecologica, per il servizio di guardia ostetrica e pronto soccorso.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pronto soccorso del servizio autonomo di accettazione, guardia e pronto soccorso, con qualificazione specialistica ostetrico ginecologica, per il servizio di guardia ostetrica e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monterotondo (Roma).

(7066)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(6962)

OSPEDALE DI MIRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia).

(6963)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(6964)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di aiuto ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(6959)

OSPEDALE « S. MATTEO DEGLI INFERMI » DI SPOLETO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia).

(6961)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia).

(7055)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771770)